



**Scuola Statale CPIA A. Manzi**  
**Centro Provinciale Istruzione Adulti**

C.F. - 93075960893 CODICE MECCANOGRAFICO: SRMM07100L  
SEDE AMMINISTRATIVA: VIA M. CARACCIOLO, 2 - 96100 SIRACUSA  
TEL. 0931496900 FAX 0931490942 C.U. UFVQ66  
P.E.O.: SRMM07100L@ISTRUZIONE.IT - P.E.C.: SRMM07100L@PEC.ISTRUZIONE.IT  
SITO WEB: CPIASIRACUSA.EDU.IT

Prot. n. (vedi segn.)

Siracusa, 20/10/2020

a.c.a. di

Docenti  
DSGA  
Personale ATA

Albo on line/Atti

**CIRCOLARE N. 30**

**Oggetto: Covid19 - disposizioni del Ministero della Salute e trattamento economico per assenze personale ai tempi del COVID19**

La Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020, di seguito allegata insieme alla Circolare dello stesso Ministero del 24/09/2020, aggiorna le indicazioni riguardo la durata e il termine dell'isolamento e della quarantena (riportate nella precedente circolare sul tema contact tracing, e nello specifico la Circolare del Ministero della salute del 29 maggio 2020), in considerazione dell'evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche, delle indicazioni provenienti da alcuni organismi internazionali (OMS ed ECDC) e del parere formulato dal Comitato Tecnico Scientifico l'11 ottobre 2020.

Per quanto riguarda l'ISOLAMENTO dei casi di COVID-19, la circolare chiarisce che: Le persone **asintomatiche** risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di **isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test)**. Le **persone sintomatiche** risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di **isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi** (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo), **accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test)**.

Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2 (casi positivi a lungo termine), **in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi**. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d'intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato)



**Scuola Statale CPIA A. Manzi**  
**Centro Provinciale Istruzione Adulti**

C.F. – 93075960893 CODICE MECCANOGRAFICO: SRMM07100L  
SEDE AMMINISTRATIVA: VIA M. CARACCIULO, 2 – 96100 SIRACUSA  
TEL. 0931496900 FAX 0931490942 C.U. UFVQ66  
P.E.O.: SRMM07100L@ISTRUZIONE.IT - P.E.C.: SRMM07100L@PEC.ISTRUZIONE.IT  
SITO WEB: CPIASIRACUSA.EDU.IT

Per quanto riguarda la **QUARANTENA** dei contatti stretti di casi di COVID-19: i **contatti stretti** di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare un periodo di **quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso; oppure un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.** Nella circolare si raccomanda di:

- eseguire il test molecolare a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze;
- prevedere accessi al test differenziati per i bambini; non prevedere quarantena né l'esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità;
- promuovere l'uso della App Immuni per supportare le attività di contact tracing.

**Assenze e permessi del personale scolastico al tempo del Covid 19:**

**Assenza per malattia dovuta al COVID-19, ovvero per quarantena o per permanenza domiciliare fiduciaria**

Secondo il D.L. 18/2020 (decreto legge Cura Italia) convertito nella Legge 27/2020, art. 87, comma 1 “il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero.” Pertanto:

- Le assenze di questo tipo non si contano ai fini del periodo di comporta
- Non si applica la decurtazione ai sensi del D.L.112/2008, art.71
- Non si dispone la visita fiscale

**Assenza in attesa dell'esito del tampone dopo il test sierologico**

L'Ordinanza Ministeriale 18 del 28 luglio dispone che “il personale docente e non docente nonché per gli educatori delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, compresa l'università, dei centri di formazione professionale regionale, delle scuole private, anche non paritarie, e dei servizi educativi per l'infanzia, il periodo di assenza dal luogo di lavoro, per il tempo intercorrente tra l'esito, eventualmente positivo, riscontrato all'esecuzione di analisi sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARSCoV-2 e l'acquisizione del risultato del test molecolare per la diagnosi dell'infezione, sia equiparato, **previa presentazione di idoneo certificato medico rilasciato dal medico di medicina generale e/o dalla ASL competente**, al periodo della quarantena, ai fini del riconoscimento del trattamento economico previsto dalla normativa vigente”.



**Scuola Statale CPIA A. Manzi**  
**Centro Provinciale Istruzione Adulti**

C.F. - 93075960893 CODICE MECCANOGRAFICO: SRMM07100L  
SEDE AMMINISTRATIVA: VIA M. CARACCIOLO, 2 - 96100 SIRACUSA  
TEL. 0931496900 FAX 0931490942 C.U. UFVQ66  
P.E.O.: SRMM07100L@ISTRUZIONE.IT - P.E.C.: SRMM07100L@PEC.ISTRUZIONE.IT  
SITO WEB: CPIASIRACUSA.EDU.IT

Pertanto:

- Le assenze di questo tipo non si contano ai fini del periodo di comporta
- Non si applica la decurtazione ai sensi del D.L.112/2008, art.71
- Non si dispone la visita fiscale.

### **Assenza del Lavoratore fragile**

La Legge di conversione del Decreto Legge 104/2020 ha previsto che per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie o dal medico di base attestante una condizione di rischio derivante da:

- immunodepressione
- esiti da patologie oncologiche
- svolgimento di terapie salvavita
- disabilità con connotazione di gravità

il periodo di assenza dal servizio sia equiparato al ricovero ospedaliero sino alla fine dell'emergenza.

Pertanto

- Le assenze di questo tipo si contano ai fini del periodo di comporta
- Non si applica la decurtazione ai sensi del D.L.112/2008, art.71
- Non si dispone la visita fiscale.

### **Assenza per “quarantena scolastica del figlio”**

Il Decreto legge 104/2020 in sede di conversione, ha previsto che il personale della scuola (come tutti ogni altro lavoratore dipendente) possa svolgere la propria prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente minore di 14 anni disposta a seguito di contagio verificatosi nel plesso scolastico.

Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo di quarantena; in questo caso è riconosciuta in luogo della retribuzione, una indennità pari al 50% della retribuzione stessa. Tale beneficio può essere riconosciuto ad oggi per i periodi compresi entro il 31 dicembre 2020.

Il Dirigente Scolastico  
**Prof.ssa Simonetta Arnone**  
(firmato digitalmente)